Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. **164**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: « Idrobiologia ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: « Idrobiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964, n. **165**.

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1964-65, sottufficiali, graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1964-65, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 166.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Vito Chietino (Chieti), già scuola di avviamento professionale.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Vito Chietino (Chieti), già scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 167.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media « Fratelli Fonda Savio » di Trieste, già scuola di avviamento professionale a tipo commerciale.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media « Fratelli Fonda Savio » di Trieste, gia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 168.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di Mesagne, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di Mesagne, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 169.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Arioli » di Milano, già scuola di avviamento professionale a tipo commerciale.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Arioli » di Milano, gia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Rieti della autorizzazione ad esercitare in Rieti, via Moisè di Gaio, la sede principale del Magazzino generale ed autorizzazione al Consorzio stesso ad istituire la nuova sede principale del Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1950, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rieti fu autorizzato a gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate negli immobili di proprietà siti in Rieti, Magliano Sabino e Poggio Mirteto;

Vista l'istanza in data 19 luglio 1963, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad istituire una nuova sede provinciale del Magazzino generale in Rieti, vocabolo Porrara n. 9-A (traversa viale Emilio Maraini), dovendo destinare ad altro uso i locali dell'attuale sede principale, sita in Rieti, via Moisé di Gaio;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti con la deliberazione n. 332-10 del 31 luglio 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse, concernente la sede principale del Magazzino generale esercitato dal Consorzio agrario provinciale di Rieti, sita in Rieti, via Moisé di Gaio.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Rieti è autorizzato ad istituire la nuova sede principale del Magazzino generale di Rieti, vocabolo Porrara n. 9-A (traversa viale Emilio Maraini).

Detta sede si compone di due magazzini affiancati ad un piano, con avancorpo, piano caricatore ed uffici, di un magazzino a due piani ed un fabbricato servizi, locali tutti meglio descritti nella planimetria e nella perizia presentate dal Consorzio agrario a corredo della domanda indicata nelle premesse.

Art. 3.

Per i depositi effettuati nella suddetta nuova sede principale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1964.

Ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio ed alla ripartizione analitica delle competenze;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, al fine di precisarne meglio le attribuzioni istituzionali;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali è stabilito come segue:

Divisione I. — Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Esame degli schemi di provvedimenti legislativi - Predisposizione delle risposte alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze degli onorevoli Parlamentari - Questioni inerenti al personale in servizio presso la Direzione generale - Amministrazione dei capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione generale.

Divisione II. — Indagini economiche e commerciali - Rilevazioni periodiche di fenomeni economici in collaborazione con le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Coordinamento ed esecuzione di indagini particolari nel settore della distribuzione - Ispezioni agli Uffici anagrafici delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed agli Uffici provinciali di statistica - Redazione di monografie e di relazioni.

SERVIZIO I. — *Ispettorato generale per le attività commerciali ed ausiliarie.*

Divisione III. — Disciplina giuridica del commercio in sede stabile ed in forma ambulante - Orari di vendita - Repressione delle frodi in commercio - Magazzini a prezzo unico e supermercati - Centrali del latte - Mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - Esame dei regolamenti comunali di polizia urbana - Questioni inerenti al commercio con l'estero ed alla Comunità Economica Europea - Costi e circuiti di distribuzione - Problemi di trasporto - Segreteria della Commissione centrale dei mercati.

Divisione IV. — Mostre, fiere ed esposizioni in Italia ed all'estero - Credito al commercio - Problemi finanziari e fiscali - Oneri sociali - Borse merci - Sale di contrattazione - Ruoli dei mediatori - Soggiorno di stranieri in Italia per attività commerciali - Liquidazione dei consorzi fra macellai per la raccolta delle pelli - Vigilanza sulle Società fiduciarie e di revisione.

Divisione V. — Magazzini generali - Zone e depositi franchi - Punti e porti franchi - Elenchi degli agenti marittimi raccomandatari - Elenchi degli spedizionieri - Ruoli dei periti e degli esperti - Ruoli dei pesatori e degli stimatori - Ispezioni - Affari contenziosi.

Divisione VI. — Società per azioni - Pubblicazione del bollettino ufficiale - Atti costitutivi, modificativi e di cessazione - Bilanci e cariche sociali delle Società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata - Aumenti di capitale.

SERVIZIO METRICO

SERVIZIO II. — *Ispettorato generale per l'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.*

Divisione VII. — Questioni legislative e regolamentari; interpretazione e applicazione delle disposizioni in vigore; questioni amministrative; studi e statistiche, organizzazioni e controllo degli uffici metrici provinciali; ispezioni; rapporti e collegamenti in campo internazionale; questioni concernenti i corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina.

Divisione VIII. — (Ufficio centrale metrico): studi in materia metrologica; esame dei prototipi di strumenti metrici di nuovo tipo ai fini dell'inserimento tra gli strumenti legali; insegnamento nei corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina; segreteria del Comitato centrale metrico; partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali nel campo della metrologia legale (O.I.M.L. e C.E.E.); saggio delle monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca; comparazioni e determinazioni metrologiche di precisione; verificazioni dei campioni in dotazione agli uffici metrici provinciali; verificazione di strumenti vari.

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

SERVIZIO III. — *Ispettorato generale per la legislazione, l'ordinamento, l'organizzazione e le rilevazioni statistiche delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali della industria e del commercio.*

Divisione IX. — Ordinamento degli organi amministrativi e degli uffici - Regolamenti sui servizi camerali - Anagrafi commerciali - Usi e consuetudini - Servizio protesti cambiari - Certificati di origine delle merci e legalizzazione di firme - Borse di studio e di pratica commerciale all'estero - Iniziative camerali nei settori economici e sociali - Ispezioni.

Divisione X. — Statistiche e censimenti - Relazioni economiche - Andamento dei prezzi e fenomeni statistici - Movimento dei magazzini generali, dei mercati generali, delle centrali del latte e dei consumi dei principali prodotti.

SERVIZIO IV. — *Ispettorato generale per la vigilanza sulla finanza camerale.*

Divisione XI. — Esame dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi - Emanazione dei decreti ministeriali per autorizzare le Camere ad applicare l'aliquota di imposta - Esame dei provvedimenti adottati dalle Camere per la effettuazione di erogazioni di varia natura - Ispezioni contabili.

Divisione XII. — Esame delle deliberazioni che comunque impegnino le finanze camerali per la realizzazione di iniziative a carattere economico e patrimoniale - Elaborazione dei dati sulle finanze camerali - Ispezioni amministrative.

ORGANI COLLEGIALI

1. Comitato centrale metrico (regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206).
2. Commissione centrale dei mercati (articoli 14 e 17 della legge 25 marzo 1959, n. 125).
3. Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, numero 152; legge 13 marzo 1950, n. 115).
4. Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali (articoli 8 e 45 della legge 27 novembre 1960, n. 1397).
5. Commissione centrale per gli elenchi degli spedizionieri autorizzati (legge 14 novembre 1941, n. 1442).
6. Commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati (legge 29 aprile 1940, n. 496).
7. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti (decreto interministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954).
8. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e dei pesatori pubblici (decreto interministeriale 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Periodo medio di occupazione mensile per la carovana facchini « Labor » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per la carovana facchini « Labor » di Torino è determinato in 18 giornate, con decorrenza dal 1° febbraio 1960.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

p. *Il Ministro*: GALLO

(3165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, all'on. sen. prof. Giacinto Bosco.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone o gli enti sottoindicati si sono distinti in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle persone o Enti sottoindicati:

Bianchi dott. Lydia ved. Beretta, segretaria del Centro tutela minorile di Varese;
Città di Torino, benemerita per l'assistenza post carceraria;
S. E. Giannantonio dott. Luigi, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
Spangher Anna Maria ved. Lombardi, organizzatrice e animatrice della Casa « S. Anna » per ragazze disadattate di Milano;
Tuttolomondo dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia;
Bertino dott. Santi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
Carroll-Abbing mons. Giovanni Patrizio, presidente dell'Opera nazionale per le Città dei ragazzi;
Cremona dott. prof. Giulio, ispettore generale sanitario per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Fornari-Gorki dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
Magnago dott. Guido, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
Onesti avv. Giulio, presidente del C.O.N.I.;

Ponzi dott. Antonio, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;

Scalia dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;

S. E. Volpe dott. Francesco (alla memoria), procuratore generale onorario presso la Corte di cassazione;

S. E. Rotella dott. Francesco (alla memoria), procuratore generale di Corte d'appello;

Grosso prof. Giuseppe, preside della provincia di Torino.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Sagnelli Rosa in Bosco, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;

Falde dott. Nicola, segretario particolare di S. E. l'onorevole sen. prof. Giacinto Bosco;

Amici cap. Federico, collaboratore del Consiglio di patronato di Perugia;

Andreotti dott. Cesare, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia;

Basciano don Francesco, cappellano presso le carceri giudiziarie di Lanciano;

Bassi Emilio, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Rovigo;

Cantatore suor Angela, superiora-direttrice dell'Istituto provinciale femminile « Principe Umberto » di Lecce;

Canto dott. Francesco, direttore delle carceri giudiziarie di Piacenza;

Caso Fiore, componente del Consiglio di patronato di Avellino;

Cassella rag. Alberto, segretario capo dirigente la Procura di Varese;

Cignarella prof. Emanuele, preside della Scuola professionale « E. Calamatta » di Civitavecchia;

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro;

Dell'Oro dott. Aldo, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Milano;

De Majo Giuseppina, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Napoli;

Del Monte ing. Francesco, ingegnere capo sezione presso il Genio civile di Roma;

De Vescovi dott. Nereo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova;

Donzelli dott. Giuseppe, cancelliere capo di Corte d'appello - Roma;

Fesce dott. Adelfredo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;

Gennari Teresa, componente del Consiglio di patronato di Pesaro;

Giai-Via can. prof. Bernardino, già cappellano presso le carceri giudiziarie di Torino;

Griffa avv. Luigi, vice presidente del Patronato liberati dal carcere detto della Misericordia di Torino;

Grigoli dott. Luigi, consigliere istruttore presso il Tribunale di Roma;

Hefler rag. Gaetano, tesoriere economo del Patronato liberati dal carcere detto della Misericordia di Torino;

Kovacs Adriana, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;

Contessa Ettina Lasinio nei Donà delle Rose, presidente dei Convegni « Maria Cristina » di Rovigo per l'assistenza alle famiglie dei detenuti e dei liberati dal carcere;

Leati Jena Tarquinia in Monti, presidente del Comitato cittadino assistenza detenuti e loro famiglie di Bologna;

Lombardi avv. Luigi, presidente del Patronato liberati dal carcere detto della Misericordia di Torino;

Lorusso dott. Vincenzo, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari;

Lucchina Elzer in Fabbri, dattilografa presso la Procura della Repubblica di Varese;

Marini ing. Federico, ingegnere capo presso il Genio civile di Roma;

Massone Pierina in Siccardi, componente del Patronato liberati dal carcere detto della Misericordia di Torino;

Mazzucca avv. Mario, capo servizio segreteria organizzazione C.O.N.I.;

Messina Edoardo, cancelliere capo presso la Corte di cassazione a riposo;

Menichelli dott. Amorino, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona;

Miceli dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania;

Mondaini Alessandra ved. Barba, presidente provinciale e consigliere nazionale del Centro italiano femminile, Pesaro;

Monti Gina, componente del Consiglio di patronato di Pistoia;

Morfino dott. Mario, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bologna;

Mulassano rag. Carlo, consigliere del Patronato liberati dal carcere detto della Misericordia di Torino;

Niutta dott. Ugo, magistrato di Tribunale, Roma;

Paolini Gordiano, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Pesaro;

Salciccia geom. Vittorio, funzionario del Genio civile di Roma;

Santella dott. Vittorino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano;

Scalia dott. Rosario, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania;

Strapazzon suor Maria Demetria, superiora delle religiose addette alla sezione femminile delle Carceri giudiziarie di Vicenza;

Torchia geom. Saverio, funzionario del Genio civile di Roma;

Tozzi prof. Ernesto, commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Firenze;

Valerio Giovanni, benemerito per l'assistenza carceraria e post carceraria di Pesaro.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Amerio Ottavia ved. Ferrero, benemerita per l'assistenza carceraria e post carceraria, Alba;

Antuono dott. Francesco, ispettore generale amministrativo per gli Istituti penitenziari a riposo;

Bettoni contessina Costanza, benemerita per l'assistenza carceraria e post carceraria, Brescia;

Calvani Renato, insegnante presso gli Istituti penitenziari di Firenze;

Cinelli Giotto, benemerito nell'assistenza carceraria e post carceraria, Firenze;

Columba dott. Ferdinando, direttore capo amministrativo per gli Istituti penitenziari a riposo;

Dall'Alba Giovanni, ragioniere capo per gli Istituti penitenziari a riposo;

D'Aquino dott. Annina, ragioniere capo per gli Istituti penitenziari a riposo;

De Donato avv. Ottone, presidente dell'Associazione assistenziale concerti culturali educativi, Napoli;

Del Curatolo Pasquale, ragioniere capo per gli Istituti penitenziari a riposo;

Filippelli dott. Salvatore, segretario capo sezione presso la Procura della Repubblica di Firenze;

Fraulini dott. Mario, direttore superiore sanitario per gli Istituti penitenziari a riposo;
Freschi Roberto, insegnante presso la Casa penale di Firenze;
Galatola dott. Arturo, ispettore generale amministrativo per gli Istituti penitenziari a riposo;
Genova rag. Pietro, ragioniere capo per gli Istituti penitenziari a riposo;
Gherardi dott. Vito, segretario presso la Procura della Repubblica di Firenze;
Landriscina Antonio, insegnante di musica presso il Centro di rieducazione per minorenni di Bologna;
Lastrucci rag. Libero Leandro, funzionario dell'E.C.A. di Firenze;
Lauria rag. Gioacchino, ragioniere capo degli Istituti penitenziari a riposo;
Liserre rag. Luigi, ragioniere capo per gli Istituti penitenziari a riposo;
Magistrali Italo, insegnante presso gli Istituti penitenziari di Firenze;
Millioni dott. Luigi, già sanitario aggregato presso la Casa penale di Padova;
Nonis dott. Giovanni, direttore superiore sanitario per gli Istituti penitenziari a riposo;
Pietrobelli mons. Angelo, segretario particolare di S. E. l'Arcivescovo di Brescia;
Ridolfi dott. Salvatore, direttore superiore sanitario per gli Istituti penitenziari a riposo;
Risso prof. Mario, direttore didattico per le scuole elementari di Firenze;
Sodano Salvatore, segretario capo di sezione presso la Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere;
Vannucci Otello, appuntato di pubblica sicurezza addetto al Consiglio di patronato di Firenze.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Argirò dott. Raffaele, giudice presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila;
Auletta dott. Tommaso, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania;
Battistacci dott. Giorgio, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Perugia;
Bongiorno Fiorentina ved. Cristiani, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Voghera;
Brivio dott. Osvaldo, vice commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Milano;
Busani-Bacchini dott. Marisa, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Parma;
Capelli Secondo, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Novara;
Carzino Mario, presidente della Società di patronato per i liberati dal carcere di Casale Monferrato;
Costantino Camillo, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Voghera;
Cutello dott. Paolo, sanitario aggregato presso il carcere giudiziario di Ragusa;
Delli Veneri Lidia, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Benevento;
Di Bernardo Teresa, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Napoli;
Di Diego Ennio, insegnante carcerario presso le Carceri giudiziarie di Lanciano;
Doglio Carlo, segretario capo di 2ª classe con funzioni di capo della segreteria della Procura della Repubblica di Casale Monferrato;
Ferraro Rosa in De Nola, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Lagonegro;
Giuliani Costanza, già assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Roma;
Maglione geom. Virginio, funzionario del Genio civile di Benevento;
Orlando Luigia, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Udine;
Palumbo Giuseppe, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Trapani;
Pezzuoli Pasqualina, insegnante presso le carceri giudiziarie di Cagliari;
Schembari dott. Giovanni, sanitario presso il carcere giudiziario di Ragusa;
Sechi Eufemia, commissaria provinciale dell'E.N.M.P. di Sassari;
Signore Nicolina, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Avellino;
Spoto Luigi, segretario capo sezione della Procura della Repubblica di Modena;
Trozzi Maria in Nanei, insegnante presso le carceri giudiziarie di Lanciano;
Venturi dott. Emilia, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Torino;
Viola Gloria, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Viola dott. Santo, commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Reggio Calabria.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Cavuoto Giuseppe, archivista capo per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Cazzato Giuseppe, archivista capo per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Placenti rag. Salvatore, ragioniere principale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Ziccardi Eugenio, archivista capo per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Onofri rag. Guglielmo, ragioniere principale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: REALE

(3204)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 31 ottobre 1960 dal sig. Menditto Umberto avverso il decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni 22 giugno 1960, col quale venne revocato dall'impiego.

(3150)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 16 agosto 1961 dal sig. Tarolli Millo, geometra nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso i decreti ministeriali del 1° gennaio 1960, con i quali sono state conferite le promozioni alla qualifica di primo geometra.

(3149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964 il comune di Trapani, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.284.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1964, il comune di Comiso (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1964, il comune di Favara (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Aldo Della Valle, nato a Napoli il 12 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 21 giugno 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3077)

L'ing. Giovanni Battista Cicchetti, nato a Celenza Valfortore il 14 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria industriale rilasciatogli dall'Università di Roma il 26 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3071)

Il dott. Agostino Telesca, nato a Potenza il 26 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia rilasciatogli dall'Università di Bari il 21 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(3076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,99	624,95	624,92	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,17	578,10	578,30	578,40	577,50	578,17	578,20	578,15	578,15	578,15
Fr. Sv.	144.51	144.50	144,485	144,515	144,50	144,52	144,51	144,50	144,52	144,50
Kr. D.	90,59	90,57	90,585	90,58	90,50	90,58	90,575	90,60	90,58	90,59
Kr. N.	87,43	87,43	87,42	87,44	87,40	87,43	87,4275	87,45	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,50	121,49	121,50	121,50	121,50	121,47	121,50	121,50	121,50	121,50
Fol.	173,29	173,25	173,29	173,275	173,25	173,29	173,27	173,30	173,28	173,25
Fr. B.	12,55	12,551	12,5525	12,5525	12,55	12,55	12,553	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,55	127,54	127,54	127,54	127,5425	127,52	127,54	127,54
Lst	1749,15	1748,85	1748,925	1748,95	1748,80	1748,90	1748,90	1749 —	1748,97	1749 —
Dm. occ.	157,24	157,27	157,27	157,27	157,24	157,26	157,29	157,25	157,26	157,26
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,20	24,15	24,20	24,1990	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 10 aprile 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,60
Redimibile 3,50 % 1934	94,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,40

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,30
1 Franco svizzero	144,512
1 Corona danese	90,577
1 Corona norvegese	87,434
1 Corona svedese	121,50
1 Fiorino olandese	173,272
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	127,541
1 Lira sterlina	1748,925
1 Marco germanico	157,28
1 Scellino austriaco	24,499
1 Escudo Port.	21,81

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE - ANCONA

Approvazione del piano di zona e del programma di fabbricazione del comune di Morrovalle (Macerata)

Con decreto provveditoriale in data 21 marzo 1964, n. 2970 è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Morrovalle (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(3183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova) per la zona di piazza della Torre.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1964, registrato alla *Corte dei conti* il 21 marzo 1964, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 42, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova) per la zona di piazza della Torre.

Copia di tale decreto sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e notificata nelle forme delle citazioni ai proprietari interessati.

(3185)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale n. 178 in data 21 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1964, al registro n. 14, foglio n. 376, è stato approvato, con la esclusione della zona di vincolo idrogeologico e della strada di accesso ricadenti nel territorio del comune di Ariano Irpino, il piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino.

Il termine entro cui dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è stato fissato in due anni.

(3213)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale n. 176 in data 21 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1964, al registro n. 14, foglio n. 377, è stato approvato il piano ricostruzione del comune di Bonito e sono state accolte le opposizioni dei signori Luigi Coviello, Rosa e Giuseppantonio Monaco, Michelangelo Viglietta e Carmine Santoro.

Il termine entro cui dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è stato fissato in due anni.

(3214)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dei corsi d'acqua « Fossa Negai » e « Fossa Biuba » nei comuni di Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Fontanelle, in provincia di Treviso.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 21 febbraio 1964, n. 4610, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, al registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 275, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione dei corsi d'acqua « Fossa Negai » e « Fossa Biuba », nei comuni di Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Fontanelle, in provincia di Treviso, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, redatta dall'ufficio del Genio civile di Treviso in data 8 novembre 1962, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3187)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali.

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6), nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di biologia o di fisiologia generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica;

3) Traduzione in italiano, di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) Dissezione e autopsia di animali da esperimento;

2) Tecnica microscopica e riconoscimento di preparati istologici;

3) Tecniche fisico-chimiche di comune impiego in laboratorio.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del l'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovrano presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1964
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 222

(3029)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili sei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della fisica conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi:

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica sperimentale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica atomica o nucleare;

3) Traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione di una misura o di una determinazione con qualsiasi strumento o apparecchio di fisica, scelto tra quelli di uso corrente nei laboratori;

2) Uso di apparecchi per la ricerca e la misura della radioattività;

3) riconoscimento dello schema e del principio del funzionamento di un semplice apparecchio elettronico.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte o delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) Cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme in cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratcihe non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli

invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni

trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti *documenti, tutti* su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici de lsangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione dalla medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1964
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 223

(3030)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 7 settembre 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1962, n. 1039, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 7 settembre 1961, n. 932;

Visto che il consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi, presidente della Commissione suddetta, ha rinunciato all'incarico conferitogli per ragioni di salute;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere di Stato dott. Filippo Longo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 7 settembre 1961, n. 932, in sostituzione del consigliere di Stato dottor Roberto Vozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 08, foglio n. 240. — ANSALONE

(3207)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.